
Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di modifica degli artt. 9, 11, 16, 19, 25 e 31 dello statuto di Italmobiliare S.p.A. (lo “**Statuto**”), principalmente al fine di recepire talune disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con cui è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il “**D. Lgs. 27/2010**”).

Il D. Lgs. 27/2010 ha modificato sensibilmente le modalità di partecipazione alle assemblee degli azionisti, dettando nuove regole – sia a livello di codice civile che a livello di D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) – concernenti, tra l’altro, le modalità di convocazione e la rappresentanza in assemblea.

Tenuto conto che lo Statuto è già stato modificato, in data 13 ottobre 2010, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per garantire l’adeguamento delle clausole in esso contenute alle norme imperative di riferimento introdotte dal D. Lgs. 27/2010, in virtù della facoltà prevista dall’art. 19 dello Statuto e dell’art. 2365, comma 2, del codice civile, le proposte di seguito formulate riguardano le sole modifiche che la Società ha la facoltà di apportare al proprio Statuto, al fine di agevolare la partecipazione alle assemblee della Società nonché l’esercizio dei diritti degli azionisti.

Le proposte di cui alla presente relazione sono inoltre volte ad introdurre nello Statuto le modifiche necessarie ad attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 6.8 e 11.2, lett. (e), della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dalla Società, in data 12 novembre 2010, ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento Parti Correlate**”).

Si propone, infine, di modificare l’art. 31 dello Statuto relativo alla destinazione degli utili considerata l’imminente implementazione della disciplina regolamentare in tema di remunerazione ed in ottemperanza all’art. 2389, comma 1 del codice civile, attribuendo agli azionisti la determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ciò posto, si illustrano di seguito le proposte di modifica agli artt. 9, 11, 16, 19, 25 e 31 dello Statuto.

Articolo 9 (Convocazione)

Il D. Lgs. 27/2010 ha modificato l’art. 2369, comma 1, del codice civile, al fine di introdurre la possibilità che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio preveda che l’assemblea si svolga in un’unica convocazione, alla quale si applichino, per le assemblee ordinarie, le maggioranze fissate per la seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, le maggioranze fissate per le convocazioni successive alla seconda.

Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell’assemblea, si propone di introdurre un ulteriore comma all’art. 9 dello Statuto (8° comma) che attribuisca al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e previa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’assemblea si tenga in un’unica convocazione.

Ciò comporta che il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, valuti di volta in volta se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni successive o a quello dell’unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la	L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la

Testo vigente	Testo proposto
<p>trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.</p> <p>Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.</p>	<p>trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza", entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p> <p>Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.</p> <p>Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</p>

Articolo 11 (Intervento e rappresentanza)

Il D. Lgs. 27/2010 ha introdotto un nuovo art. 135-*undecies* nel TUF, ai sensi del quale, salvo che lo statuto disponga diversamente, gli emittenti quotati devono designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega.

Al fine di agevolare la partecipazione degli aventi diritto alle assemblee della Società, si propone di introdurre un nuovo ultimo comma all'art. 11 dello Statuto, che preveda la facoltà della Società di designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale gli aventi diritto, senza spese a proprio carico, possano conferire una delega con istruzioni di voto. Tale delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Inoltre, alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere, al primo comma dell'art. 11, nella parte in cui disciplina la legittimazione all'intervento in assemblea e il *dies a quo* della cd. *record date*, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>

Articolo 16 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

Alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere, al 9° comma dell'art. 16, nella parte in cui disciplina il *dies a quo* del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di</p>	<p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.</p>	<p>essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.</p>
<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>	<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>
<p>Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.</p>	<p>Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.</p>
<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>	<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>
<p>In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p>In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p>
<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:</p>
<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;</p> <p>b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p>	<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;</p> <p>b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;</p> <p>d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione</p>	<p>c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;</p> <p>d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea. <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.</p> <p>Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.</p>	<p>dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.</p> <p>Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.</p>

Articolo 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione)

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dall'art. 6.8 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, il Consiglio di Amministrazione può approvare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, a condizione che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione e che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (cd. *whitewash*).

Il meccanismo del cd. *whitewash* è stato inserito nella Procedura per le operazioni con parti correlate in quanto la Società ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio di amministrazione la decisione di sottoporre o meno all'approvazione dei soci non correlati una determinata operazione. Tuttavia, in conformità all'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, tale meccanismo potrà trovare applicazione solo ove espressamente consentito dallo Statuto.

Ciò posto, al fine di dare efficacia alla clausola del *whitewash*, si propone di inserire un nuovo settimo comma all'art. 19 che attribuisca all'assemblea la competenza ad autorizzare il compimento delle suddette operazioni ex art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, con le maggioranze previste dall'art. 6.8 della Procedura per le

operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, *"le procedure possono prevedere che, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate, a condizione che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 13 del suddetto Regolamento"*. Tenuto conto che tale deroga, prevista dall'art. 11.2, lettera e), della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, potrà trovare applicazione solo ove espressamente consentito dallo Statuto, si propone di inserire nell'art. 19 un'apposita clausola, all'ultimo comma, che preveda la possibilità, per la Società, di avvalersi del procedimento di urgenza. La clausola proposta riguarda anche le operazioni compiute per il tramite delle società controllate, dal momento che (i) l'art. 11.3 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società prevede che anche tali operazioni possano beneficiare della procedura semplificata e (ii) il paragrafo 20.2 della comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 precisa che in tali casi le società quotate dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.</p>
<p>Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente</p>	<p>Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento; - trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale; - istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie. 	<p>per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento; - trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale; - istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero; - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie. <p>Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e messa a disposizione sul sito internet della stessa, il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario.</p> <p>Nei casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione, ovvero l'organo competente, può compiere, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, applicando le regole semplificate previste dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.</p>

Articolo 25 (Nomina del Collegio Sindacale)

Alla luce della proposta di introdurre nell'art. 9 dello Statuto la possibilità di ricorrere all'unica convocazione, si propone di aggiungere nell'art. 25, nella parte in cui disciplina il *dies a quo* del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale, quindi sia al decimo che al quattordicesimo comma, il riferimento alla data dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>	<p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>	<p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.</p>
<p>Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.</p>	<p>Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.</p>
<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p>I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>	<p>Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.</p>
<p>Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>	<p>Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>
<p>In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>	<p>In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>
<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	<p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:</p>
<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</p>	<p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;</p> <p>b) un sintetico <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia di partecipazione indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine 	<p>ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;</p> <p>b) un sintetico <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;</p> <p>d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, nei termini indicati dalla disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste e la soglia di partecipazione indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.</p> <p>In caso di presentazione di più liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; - dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine

Testo vigente	Testo proposto
<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;</p> <p>- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;</p> <p>- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.</p>

Articolo 31 (Destinazione degli utili)

Considerata l'imminente implementazione della disciplina regolamentare in tema di remunerazione, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913 e 2009/385 *concernenti la remunerazione degli amministratori delle società quotate*, ed in virtù della quale la Società sarà tenuta ad adottare una Politica di remunerazione dell'organo amministrativo e del *top management* - da illustrare e sottoporre al voto non vincolante degli azionisti -, si ritiene opportuno rimettere sin da subito all'Assemblea la determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, in linea con la disciplina legislativa in vigore (art. 2389, comma 1 del codice civile). Si propone, pertanto, di eliminare il punto c) dell'articolo 31 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:	Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>	<p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>e) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>ce) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'approvazione delle stesse il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

Signori Azionisti,

qualora concordiate con le proposte di modifica sopra formulate, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del ____ maggio 2011, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di approvare la modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale, nel testo sopra riportato;
- b) di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice Presidente e al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità".